

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1979

Istituzione di capitoli nel bilancio di previsione dello Stato  
per contributi alle mense non obbligatorie di servizio  
presso le Forze di polizia

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 20 giugno 1956, n. 612, recante « Norme per l'erogazione di contributi, compensi, sovvenzioni, premi e borse di studio da parte del Ministero della difesa », autorizza il titolare del predetto Dicastero a concedere, con propri decreti e nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, contributi in favore di circoli e mense presso corpi, enti e stabilimenti militari.

Sulla base delle disposizioni sopra riportate, il suddetto Ministero concede, a decorrere dal 1° ottobre 1975, alle mense non obbligatorie di servizio — costituite presso enti, distaccamenti, reparti delle tre Forze armate ed enti interforze — alle quali partecipano militari di ogni grado e civili che non hanno diritto alla razione viveri e al trattamento vitto, un contributo inteso a coprire parte della spesa.

Del particolare contributo, pari a lire 350 giornaliera, imputabile ai capitoli 3206 e 3208 del bilancio del Ministero della difesa ed erogato a favore della mensa limitatamente al pasto meridiano dei giorni lavorativi ed in relazione alle effettive presenze, beneficiano anche le mense costituite presso i comandi e reparti dell'Arma dei carabinieri, dando così vita ad una grave sperequazione in danno degli appartenenti alle altre Forze di polizia, sperequazione che si traduce in una disparità di personale che svolgono compiti analoghi in analoghe condizioni.

Il seguente disegno di legge vuole eliminare questa disparità di trattamento inammissibile, consentendo al personale della Guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, costretto, per disposizioni regolamentari ovve-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ro per ragioni di servizio, a consumare il pasto meridiano nelle mense costituite presso comandi ed enti, ad ottenere il modesto contributo alla spesa relativa siccome avviene per l'Arma dei carabinieri.

Il disegno di legge si compone di tre articoli.

L'articolo 1 prevede l'istituzione di appositi capitoli di bilancio negli stati di previsione dei Ministeri delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia ai quali dovranno essere imputate le somme elargite per con-

tributi in favore dei circoli e delle mense funzionanti presso comandi, enti e stabilimenti del Corpo della guardia di finanza, della Direzione generale della pubblica sicurezza e della Direzione per gli istituti di prevenzione e pena.

L'articolo 2 stabilisce l'ammontare e la denominazione dei capitoli istituiti per gli scopi enunciati nell'articolo precedente.

L'articolo 3, infine, indica l'onere complessivo del disegno di legge ed i relativi mezzi di copertura finanziaria.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia sono istituiti capitoli di bilancio ai quali imputare gli stanziamenti occorrenti per la concessione di contributi e sovvenzioni in favore di circoli e mense militari o aziendali esistenti presso corpi, enti e stabilimenti militari della Guardia di finanza, della Direzione generale della pubblica sicurezza e della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena.

**Art. 2.**

Per l'anno finanziario 1979 la denominazione dei capitoli e l'ammontare degli stanziamenti di cui all'articolo precedente sono così determinati:

a) Ministero delle finanze — Corpo della guardia di finanza:

« Contributi e sovvenzioni in favore di circoli e mense militari », lire 2.000.000.000;

« Contributi e sovvenzione in favore di mense aziendali presso corpi, enti e stabilimenti militari », lire 10.000.000;

b) Ministero dell'interno — Direzione generale di pubblica sicurezza:

« Contributi e sovvenzioni in favore di circoli e mense militari », lire 2.400.000.000;

c) Ministero di grazia e giustizia — Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena:

« Spesa per contributi e sovvenzioni in favore delle mense militari non obbligatorie di servizio costituite presso gli istituti di prevenzione e di pena per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia », lire 850 milioni.

### Art. 3.

All'onere annuo di lire 5.260.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a decorrere dal 1979, si provvede per l'anno finanziario 1979 mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.